

Direzione Centrale Prestazioni
A Sostegno del Reddito

**Liquidazione delle Prestazioni di Disoccupazione e
dei Trattamenti di Famiglia ai Lavoratori Agricoli
Dipendenti**

Normativa e disposizioni che regolano la materia

- INDICE -

	Introduzione	pag. 4	A0
1	Norme fondamentali relative all'indennità di disoccupazione agricola	pag. 5	A01
2	L'indennità di disoccupazione agricola	pag. 6	A02
2.1	Beneficiari	"	A021
2.2	Domanda	pag.7	A022
3	Requisiti Generali	"	A03
4	Tipologia della prestazione	pag. 9	A04
4.1	Indennità ordinaria di disoccupazione agricola	"	A041
4.1.1	Durata della prestazione	"	A0411
4.1.2	Importo della prestazione	"	A0412
4.2	Trattamento Speciale - Art. 25 della legge n. 457/1972	pag.10	A042
4.2.1	Durata della prestazione	"	A0421
4.2.2	Importo della prestazione	pag.11	A0422
4.3	Trattamento Speciale - Art. 7 della Legge 37/1997	"	A043
4.3.1	Durata della prestazione	"	A0431
4.3.2	Importo della prestazione	"	A0432
4.4	Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisito contributivo ridotto	"	A044
4.4.1	Durata della prestazione	pag.12	A0441
4.4.2	Importo della prestazione	"	A0442
5	Accreditamento dei contributi figurativi	pag.13	A05
5.1	Lavoratori con diritto a indennità ordinaria con i requisiti normali o trattamenti speciali (Legge 457/72 e 37/97)	"	A051
5.2	Lavoratori con diritto a indennità ordinaria con i requisiti ridotti	"	A052
6	Attività promiscua	"	A06
6.1	Prevalenza agricola nel biennio	"	A061
6.2	Prevalenza non agricola nel biennio	pag.14	A062
7	Esclusione dal diritto	"	A07
7.1	Attività agricola e non agricola in proprio	"	A071
7.2	Lavoratori parasubordinati	pag.15	A072
7.3	Pensione	"	A073
7.4	Cessazione dal lavoro per dimissioni	pag.16	A074
8	Particolari categorie di lavoratori agricoli	"	A08
8.1	Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale	"	A081
8.2	Lavoratori agricoli assunti con contratto di formazione e lavoro	"	A082
8.3	Soci di cooperative	pag.17	A083

9	Retribuzione da utilizzare per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola	pag.17	A09
10	Criteri normativi per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare	pag.18	A10
10.1	Nucleo familiare	pag.19	A101
10.1.1	Composizione	"	A1011
10.1.2	Esclusione	"	A1012
10.2	Reddito familiare	pag.20	A102
10.2.1	Limiti di reddito	pag.21	A1021
10.2.2	Aumento dei limiti di reddito	"	A1022
10.2.3	Totale reddito da lavoro dipendente	"	A1023
10.2.4	Redditi negativi	"	A1024
10.2.5	Reddito familiare uguale a zero	pag.22	A1025
10.2.6	Periodo di riferimento del reddito	"	A1026
10.3	Decorrenza del diritto	"	A103
10.4	Giornate di A.N.F. da erogare	pag.23	A104
10.5	Prestazioni familiari da erogare a favore dei piccoli coltivatori diretti	"	A105
10.6	Casi particolari che possono verificarsi nella liquidazione dell' A.N.F.	pag.24	A106
10.6.1	Presenza di attività agricola in proprio (CD/CM)	"	A1061
10.6.2	Presenza di attività non agricola in proprio (ART/COMM)	"	A1062
10.6.3	Presenza di attività extragricola	pag.25	A1063

INTRODUZIONE

L'art. 32, lettera a) della legge 264 del 29 Aprile 1949, cui è stata data attuazione con il regolamento approvato con **D.P.R. 24 Ottobre 1955 n. 1323**, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai braccianti agricoli ed ai salariati fissi iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del R.D. 24 Settembre 1940 n. 1949.

Successivamente **l'art. 8 della legge 12 Marzo 1968 n. 334** ha equiparato i compartecipanti ed i piccoli coloni ai giornalieri di campagna sia per quanto riguarda i contributi che per quanto riguarda le prestazioni.¹

L'art. 1 del D.P.R. 3 Dicembre 1970 n. 1049, che sostituisce l'art. 32, lettera a) della legge 264 del 29 Aprile 1949, ha meglio specificato le categorie dei lavoratori agricoli soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione agricola e più precisamente: *" i lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, anche se esercitano una attività agricola in proprio in via sussidiaria, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari ed individuali "*.

¹ Circolare n. 391 del 1 Ottobre 1968

1. Norme fondamentali relative all'indennità di disoccupazione agricola

La particolare caratteristica dell'attività agricola dipendente ha indotto il legislatore ad emanare una speciale disciplina in materia di prestazioni di disoccupazione.

Per l'applicazione della suddetta normativa si sono succedute nel tempo varie disposizioni. Fra le più significative si ricordano:

- **L'art. 32, lettera a) della legge 264 del 29 Aprile 1949**, cui è stata data attuazione con il regolamento approvato con **D.P.R. 24 Ottobre 1955 n. 1323**.
- **L'art. 8, 1° comma, della legge 12 Marzo 1968 n. 334**
- **L'art. 8, 2° comma, della legge 12 Marzo 1968 n. 334** il quale stabilisce che i lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che fossero anche coltivatori diretti di fondi con fabbisogno lavorativo annuo di giornate inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 Gennaio 1963 n. 9 per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, potevano integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.²
- Il **D.P.R. 3 Dicembre 1970 n. 1049** che modifica le disposizioni di cui all'art. 32 lettera a) della legge 264 del 29 Aprile 1949.³
- **L'art. 25 della legge 8 Agosto 1972 n. 457** che ha istituito il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 151 giornate di lavoro nell'anno.⁴
- **L'art. 6 della legge 27 Dicembre 1973 n. 852** che ha stabilito il cumulo dei periodi di lavoro svolti in agricoltura con quelli svolti in settore non agricolo, purché nel biennio possano far valere una prevalente contribuzione agricola, per il raggiungimento delle 151 giornate.⁵
- **L'art. 7 della legge 16 Febbraio 1977 n. 37** che ha istituito il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con un numero annuo di giornate compreso fra 101 e 150.⁶
- La **legge 20 Maggio 1988 n. 160** la quale, a partire dai trattamenti relativi al 1987, ha modificato la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ha introdotto un nuovo tipo di indennità ordinaria di disoccupazione con

² Circolare n. 408 del 15 Febbraio 1971

³ Circolare n. 429 del 30 Marzo 1973

⁴ Circolare n. 439 del 19 Febbraio 1974

⁵ Circolare n. 458 del 10 Marzo 1978

⁶ Circolare n. 139 del 20 Giugno 1988

requisito ridotto e ha dettato nuovi criteri per determinare la durata dell'indennità ordinaria.

- **L'art. 21, 6° comma, della Legge 23 Luglio 1991 n. 223** con cui si dispone che, nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferiche, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, sia ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, un numero di giornate pari a quelle riconosciute nell'anno precedente, a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno 5 giornate di lavoro.

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore:

- dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità;
- degli operai agricoli che, pur non essendo residenti nei comuni calamitati, abbiano prestato la loro attività presso aziende site in comuni calamitati.⁷

2. L'indennità di disoccupazione agricola

Le norme stabilite per la generalità dei lavoratori non sono totalmente applicabili ai lavoratori agricoli in quanto l'assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori agricoli si differenzia notevolmente, sia nella forma che nella sostanza, da quella in essere negli altri settori produttivi.

Infatti l'indennità è destinata ad indennizzare gli assicurati agricoli per una disoccupazione già completamente decorsa e non per una disoccupazione successiva alla presentazione della domanda, come avviene invece per gli altri assicurati.

L'erogazione dell'indennità ai lavoratori agricoli prescinde, quindi, da ogni accertamento dell'esistenza di uno stato di disoccupazione durante il periodo di godimento della prestazione.

2.1. Beneficiari

- A) Operai a tempo determinato
- B) Operai a tempo indeterminato, iscritti per parte dell'anno
- C) Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari
- D) Piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di lavoro agricolo dipendente con giornate di lavoro autonomo.

⁷ Circolare n. 147 del 29 Maggio

2.2. Domanda

La domanda, redatta sull'apposito modulo (PREST.AGR. 21/TP) predisposto dall'Istituto, va presentata alla Sede INPS territorialmente competente in relazione alla residenza del lavoratore, ⁸ entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione ai sensi **dell'art. 7, comma 4, della legge 7.12.89 n. 389.**

Se tale data viene a coincidere con un giorno festivo, il termine in questione verrà a scadere il primo giorno successivo non festivo.

Nel caso che la domanda sia spedita direttamente per raccomandata, la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale della raccomandata stessa.

In caso di assicurato deceduto la domanda potrà essere presentata dagli eredi nello stesso termine stabilito per l'assicurato. ⁹

3. Requisiti Generali

I requisiti stabiliti dal DPR n. 1049/70 per il diritto all'indennità di disoccupazione sono i seguenti:

A) qualità dell'assicurato

Comprovata dalla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione.

B) anzianità assicurativa

Può essere conseguita, in alternativa:

- ◆ mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni (anno della domanda ed un altro anno a partire dal 1949);
- ◆ con l'accreditamento di un contributo settimanale, coperto da contribuzione DS, per attività non agricola al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello cui si riferisce la richiesta di prestazione ovvero antecedente a tale data.

I contributi assicurativi relativi ad attività non agricola sono da considerare utili ai fini del raggiungimento del requisito di assicurazione, purché siano comprensivi della quota di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

⁸ Messaggio n. 7436 del 13 Luglio 1993

⁹ Delibera del C.A. n. 11 del 9 Gennaio 1976 e Circolare n. 450 del 28 Gennaio 1976

C) minimo di contribuzione

Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (anno di competenza dell'indennità ed anno precedente)

Tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività non agricola (vedi punto 6)

E' possibile perfezionare il requisito minimo di contribuzione nel biennio mediante il cumulo con la contribuzione figurativa relativa a periodi di **astensione obbligatoria e facoltativa** per parto e **di servizio militare**, qualora si verificano nel biennio utile e siano coperti da contribuzione figurativa.

A tale proposito si ricorda che si considerano coperti da contribuzione figurativa i periodi di servizio militare e astensione obbligatoria e facoltativa nella misura di " 3,5 " contributi giornalieri per ogni settimana di durata dell'evento se:

SERVIZIO MILITARE: nei 12 mesi precedenti l'inizio del servizio militare, gli interessati possano far valere 24 contributi settimanali o 90 giornate di iscrizione negli elenchi.

MATERNITA': nell'anno precedente o comunque prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici agricole risultano iscritte negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate.

E', altresì, possibile perfezionare il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto all'indennità di disoccupazione, considerando, quale parentesi neutra, i periodi di malattia, infortunio, lavoro all'estero non tutelato dall'assicurazione in base a convenzioni o accordi internazionali e, qualora non accreditabili figurativamente, i periodi di servizio militare e di astensione obbligatoria e facoltativa.

Ciò permette di retrodatare il biennio utile per il raggiungimento delle 102 giornate di un periodo corrispondente alla durata dell'evento, partendo dal 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente il biennio costituito dall'anno di riferimento della prestazione e dall'anno precedente.

4. Tipologia della prestazione

4.1 Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

E' richiesta l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero avere svolto attività lavorativa quale operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI) per parte dell'anno.

4.1.1 Durata della prestazione

L'indennità ordinaria viene liquidata per lo stesso numero di giornate di attività agricola ed eventualmente non agricola dipendente prestate nell'anno che possono essere ridotte dalle giornate eventualmente non indennizzabili per:

- attività agricola e non agricola dipendente e in proprio;
- attività presso cantieri di lavoro. Tali giornate non andavano detratte dalle giornate da indennizzare (art. 59 e 61 della legge 264/49) fino all'entrata in vigore della legge 6 Agosto 1975 n. 418. In base all'art. 2 di questa ultima legge l'attività prestata presso i cantieri di lavoro è stata equiparata, a tutti gli effetti, all'attività dipendente non agricola;
- servizio militare;
- malattia, maternità, infortunio per le quali è stato erogato un trattamento economico di natura previdenziale, indipendentemente dalla durata effettiva dell'evento.

In presenza di periodi di assistenza antitubercolare senza ricovero la percezione dell'indennità di disoccupazione è compatibile con la percezione dell'indennità post-sanatoriale, non costituendo quest'ultima un trattamento economico di malattia ¹⁰

- c.i.g e c.i.s.o.a.;
- disoccupazione non agricola, mobilità, L,S.U., L.P.U.

4.1.2 Importo della prestazione

A partire dal 1973 l'importo dell'indennità è stato fissato nella misura di £. 800 giornaliero (**art. 13 del decreto legge n. 30 del 2 Marzo 1974, convertito con modificazioni nella legge 16 Aprile 1974 n. 114**).

Dal 1987 l'importo giornaliero dell'indennità corrisponde ad una percentuale, così modificatasi negli anni:

- **7,5 %** per l'anno 1987;
- **15 %** per l'anno 1988;
- **20 %** per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1° semestre 1993;
- **25 %** per il 2° semestre 1993;
- **27 %** per il 1° semestre 1994;

¹⁰ Circolare n. 328 del 30 Gennaio 1964

- **30 %** per il 2° semestre 1994 e fino al 2000 della retribuzione da individuare così come indicato al successivo punto 9.

Ove il lavoratore abbia svolto attività agricola come operaio a tempo indeterminato ovvero in settore non agricolo (va presentato il modello DL86/88) la retribuzione di riferimento sarà quella soggetta a contribuzione con esclusione delle somme corrisposte per indennità sostitutiva di preavviso, per ferie non godute nonché la retribuzione eventualmente corrisposta ad integrazione di prestazioni previdenziali, mentre dovranno essere computati i ratei di 13° mensilità e di altre mensilità aggiuntive.

La retribuzione media giornaliera sarà, pertanto, ottenuta dividendo l'ammontare retributivo così determinato per il numero delle giornate di effettivo lavoro.

4.2. Trattamento speciale di disoccupazione istituito dall'art. 25 della legge n. 457/1972

L'art. 25 della legge 8 Agosto 1972 n. 457 ha istituito in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato la corresponsione di un trattamento speciale sostitutivo dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

Ai fini della liquidazione di tale prestazione, oltre ai requisiti richiesti per la indennità ordinaria di disoccupazione, è necessario che l'interessato faccia valere, nell'anno cui si riferisce la prestazione, almeno 151 giornate di occupazione anche mediante il cumulo dell'attività prestata sia nel settore agricolo sia nel settore non agricolo, così come stabilito **dall'art. 6 della legge 27 Dicembre 1973 n. 852.**

4.2.1 Durata della prestazione

Per la determinazione del numero di giornate spettanti dovrà operarsi la detrazione dal parametro " 270 " delle giornate individuate al punto 4.1.1., tenendo conto che, in presenza di giornate per servizio militare, vengono detratte le giornate eccedenti "95" o " 96 ", se l'anno è bisestile.

Il numero massimo di giornate da indennizzare per trattamento speciale non può essere superiore a 90.

Per le eventuali giornate residue è stata corrisposta l'indennità ordinaria fino al 1992.

Successivamente **l'art. 11 comma 23 della legge 24 Dicembre 1993 n. 537** ha stabilito che, a decorrere dalle prestazioni di competenza 1993, le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale non devono essere più indennizzate anche se continuano ad essere accreditate figurativamente. ¹¹

¹¹ Circolare n. 58 del 18 Febbraio 1994

4.2.2 Importo della prestazione

La misura giornaliera del trattamento speciale è pari al 66 % della retribuzione da individuare così come indicato al successivo punto 9.

4.3 Trattamento speciale di disoccupazione istituito dall'art. 7 della legge n. 37/1977

L'art. 7 della legge 16 Febbraio n. 37 ha istituito in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro comprese fra " 101 " e " 150 " un trattamento speciale, sostitutivo dell'indennità ordinaria di disoccupazione spettante per lo stesso anno.

4.3.1 Durata della prestazione

Valgono le stesse regole previste per la durata del trattamento speciale di cui all'art. 25 della legge 457/1972

4.3.2 Importo della prestazione

La misura giornaliera del trattamento speciale è pari al 40 % della retribuzione da individuare così come indicato al successivo punto 9.

4.4 Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisito contributivo ridotto

L'art. 7 comma 3 della legge 20 Maggio 1988 n. 160¹² riconosce il diritto all'indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori che non possono far valere il normale requisito contributivo previsto purché sussistano le seguenti condizioni:

- A) due anni di anzianità nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria
- B) avere svolto 78 giornate di lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, nel corso dell'anno per il quale si richiede l'indennità.

Per quanto riguarda l'attività prestata in settore non agricolo, concorre al raggiungimento del requisito contributivo anche l'attività non coperta da contribuzione DS.

¹² Circolare n. 139 del 20 Giugno 1988

La natura stessa del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato impedisce di considerare parte integrante dello stesso anche le eventuali giornate di non attività, quali festività, riposi ordinari o compensativi, e comunque tutte le giornate afferenti a tale periodo; tanto è vero che dette giornate vengono considerate indennizzabili ai fini della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.

Ove l'interessato, invece, faccia valere, nell'anno cui si riferisce la domanda, periodi di malattia, maternità o infortunio e non perfezioni il predetto requisito delle 78 giornate di occupazione nell'anno, tali giornate potranno essere considerate utile a tal fine, purché la data di inizio di tali eventi si vada a porre all'interno di un rapporto di lavoro agricolo che dovrà essere individuato presso la Previdenza Agricola.¹³

In presenza di attività dipendente agricola e non agricola il requisito delle 78 giornate viene perfezionato sommando alle giornate di attività agricola le giornate di calendario, coperte da contribuzione, rientranti nel rapporto di lavoro non agricolo.¹⁴

4.4.1 Durata della prestazione

L'indennità di disoccupazione agricola con requisito ridotto viene corrisposta per un numero di giornate lavorate e comunque alla differenza fra il parametro "312" e il numero di tali giornate. In presenza di periodi indennizzati con prestazioni previdenziali ovvero non indennizzabili a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, i periodi medesimi dovranno essere detratti prendendo a riferimento il parametro "365" (cioè dall'intero anno solare).¹⁵

Si precisa che qualora il lavoratore agricolo abbia percepito, nell'anno di riferimento, indennità di disoccupazione in settore non agricolo, può essergli riconosciuto il titolo a fruire dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel limite massimo di "156" giornate complessivamente indennizzabili nell'anno, limite vigente per tale specifica prestazione.¹⁶

4.4.2 Importo della prestazione

La misura giornaliera del trattamento speciale è pari al 30% della retribuzione da individuare così come indicato al successivo punto 9.

¹³ MSG. n. 1133 del 15 Dicembre 2003

¹⁴ Circolare n. 273 del 31 Dicembre 1998 e MSG n. 125 del 23 Gennaio 2001

¹⁵ Circolare n. 235 del 24 Novembre 1988 e Circolare n. 174 del 2 Agosto 1989

¹⁶ Circolare n. 148 del 7 Luglio 1998 e MSG n. 895 del 16 Ottobre 2003

5 Accreditamento dei contributi figurativi ¹⁷

L'accoglimento della domanda di disoccupazione, oltre al pagamento dell'indennità, produce anche l'accreditamento dei contributi figurativi relativi alle prestazioni per disoccupazione agricola.

5.1 Lavoratori che hanno conseguito il diritto all'indennità ordinaria con i requisiti normali o ai trattamenti speciali (Legge 457/72 e 37/97)

Nei confronti di detti lavoratori il numero delle giornate da accreditare figurativamente sarà calcolato detraendo dal parametro "270" le giornate individuate in base ai criteri di cui al punto 4.1.1.

Si ricorda che il numero massimo di giornate accreditabili non potrà essere superiore a "180".

5.2 Lavoratori che hanno conseguito il diritto all'indennità ordinaria con i requisiti ridotti:

Il numero delle giornate da accreditare figurativamente è uguale a quello delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola.

6. Attività promiscua

In presenza di attività dipendente sia in settore agricolo sia in settore extragricolo, occorre raffrontare **la contribuzione agricola (giornate di iscrizione) e quella extragricola (1 settimana = 6 giorni, 1 mese = 26 giorni) nel biennio, (e non nell'anno).**

Conseguentemente possono verificarsi due ipotesi:

- Prevalenza agricola nel biennio
- Prevalenza non agricola nel biennio

6.1. Prevalenza agricola nel biennio

I requisiti generali per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione agricola vengono conseguiti con le norme generali già illustrate al punto 3.

Al verificarsi di dette condizioni e in relazione alle giornate di attività lavorativa effettuata nell'anno, verranno liquidate le prestazioni già descritte ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

¹⁷ Circolare n. 215 del 26 Ottobre 1988

6.2. Prevalenza non agricola nel biennio

La domanda di prestazione di disoccupazione va trattata con le norme del settore agricolo se il lavoratore fa valere i requisiti con i soli contributi agricoli. Ove l'interessato non soddisfi detti requisiti, viene liquidata l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisito contributivo ridotto purché lo stesso faccia valere almeno 78 giornate di attività agricola ed eventualmente non agricola.

Pertanto, in relazione alle giornate di attività lavorativa effettuata nell'anno, verranno liquidate le seguenti prestazioni:

- a) **Indennità ordinaria:** sulla base dell'attività lavorativa svolta sia nel settore agricolo che nel settore extragricolo;
- b) **Indennità ordinaria requisiti ridotti:** sulla base dell'attività lavorativa svolta sia nel settore agricolo sia nel settore extragricolo per almeno 78 giornate.
- c) **Trattamento speciale 40 %:** è richiesta una attività lavorativa, effettuata esclusivamente nel settore agricolo, compresa fra "101" e "150".
- d) **Trattamento speciale 66 %:** in presenza di attività lavorativa, effettuata esclusivamente nel settore agricolo, per almeno "151" giornate.

7. Esclusione dal diritto

7.1. Attività agricola e non agricola in proprio ¹⁸

L'art. 2 comma 1 del D.P.R. 1049 esclude dal diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori agricoli che abbiano svolto, nell'anno di riferimento della domanda, attività autonoma per un numero di giornate superiore a quello di iscrizione negli elenchi agricoli.

Il comma 2 dello stesso articolo esclude da tale diritto i lavoratori agricoli iscritti per l'intero anno negli elenchi dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni, Artigiani e Commercianti.

Qualora, invece, l'iscrizione si riferisca a parte dell'anno, sono ammessi a fruire dell'indennità di disoccupazione se, raffrontando le giornate di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti e quelle di attività in proprio effettuate nel periodo di iscrizione parziale negli elenchi dei lavoratori autonomi, risulti prevalente l'attività agricola.

¹⁸ Circolare n. 401 del 14.11.1970 e Circolare n. 446 del 31.8.1974

7.2. Lavoratori parasubordinati¹⁹

Nell'ipotesi in cui i lavoratori agricoli abbiano prestato nell'anno della domanda anche attività quale parasubordinati e siano iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, tale attività sarà valutata, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola, analogamente all'attività in proprio.

Pertanto, ove l'iscrizione in tale Gestione sia in qualità di "*libero professionista*" e riguardi l'intero anno, la domanda verrà respinta.

Ove, invece, l'iscrizione riguardi parte dell'anno, se il numero di giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quello di attività agricola dipendente, la domanda verrà respinta; se inferiore, tali giornate dovranno essere considerate non indennizzabili e quindi detratte dal parametro 365 (270 nel caso di liquidazione del trattamento speciale).

Se l'iscrizione nella Gestione Separata è dovuta a *collaborazione coordinata e continuativa*, occorre individuare il numero di giornate da ritenere non indennizzabili e da comparare con l'attività agricola dipendente, riportando l'importo globale dei compensi percepiti con la retribuzione giornaliera da prendere a base per il calcolo della prestazione di disoccupazione. Pertanto le Sedi dovranno richiedere agli interessati i CUD rilasciati dai Committenti e procedere nel modo sopradescritto.

7.3. Pensione

A decorrere dal **15.12.92** (data di entrata in vigore del D.L. 11 Dicembre 1992 n. 478, le cui disposizioni in materia di incompatibilità sono state reiterate dall'art. 5, comma 1, del D.L. 12 Febbraio 1993 n. 31, dall'art. 6, comma 7, del D.L. 10 Marzo 1993 n. 57 e dall'art. 6, comma 7, del D.L. 20 Maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 Luglio 1993 n. 236), **le prestazioni di disoccupazione sono divenute incompatibili con tutti i trattamenti pensionistici diretti** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

Non rientrano, pertanto, tra quelli espressamente previsti dalla norma sopracitata i **trattamenti integrativi**, quale ad esempio quello corrisposto dall'ENASARCO, né le **pensioni privilegiate** in quanto rivestono natura esclusivamente risarcitoria, né le **pensioni a carattere assistenziale**, né infine **le pensioni liquidate da ente previdenziale estero**.

E' chiaro che la incompatibilità della prestazione di disoccupazione produce anche la reiezione delle relative prestazioni accessorie (assegno per il nucleo familiare, accreditamento della contribuzione figurativa).

¹⁹ MSG. n. 244 del 21.2.2001 – MSG. n. 314 del 13.5.2002 – MSG. n. 52 del 16.1.2003

7.4. Cessazione dal lavoro per dimissioni

Nel caso in cui l'unico o più rapporti di lavoro nell'anno di riferimento della prestazione si siano conclusi con le dimissioni dell'interessato, la domanda di prestazioni agricole va respinta.²⁰

Ove l'interessato abbia instaurato più rapporti di lavoro nell'anno di riferimento e uno o più di essi, ma non tutti, si siano conclusi per dimissioni, le giornate di attività prestata sono utili sia ai fini del diritto sia per la valutazione delle giornate di prestazione da liquidare. In questo caso tutti i periodi di inoccupazione intercorrenti tra un rapporto di lavoro cessato per dimissioni ed un nuovo rapporto di lavoro, sono da considerare non indennizzabili e vanno detratti dal parametro 365 (366 se l'anno è bisestile).²¹

8. Particolari categorie di lavoratori agricoli

8.1 Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale²²

L'art. 45 del decreto legislativo 25 Luglio 1998 n. 286, nell'escludere dal diritto alla percezione sia dell'indennità di disoccupazione sia dei trattamenti di famiglia i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale, riconosce tale diritto ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale alle stesse condizioni dei cittadini italiani anche ove abbiano conservato la residenza nel paese di origine.

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola i periodi trascorsi in paesi extracomunitari non sono indennizzabili e vanno, quindi, detratti dal parametro "365" (anche per il calcolo dei trattamenti speciali).

8.2 Lavoratori agricoli assunti con Contratto di formazione e lavoro

Le giornate di lavoro agricolo prestate con contratto di formazione e lavoro sono equiparate a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria e concorrono, pertanto, a determinare il raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto ai vari tipi di prestazioni di disoccupazione previsti nel settore agricolo.

Poiché nel periodo cui si riferisce il contratto di formazione e lavoro i lavoratori non possono essere considerati disoccupati, le eventuali giornate non lavorate rientranti in tale periodo sono da considerare non indennizzabili e vanno detratte dal parametro 365 o 270 (nel caso il parametro sia 270, le giornate da considerare non indennizzabili saranno quelle eccedenti le 95).

Pertanto, nel caso in cui si evinca che il lavoratore sia stato assunto con contratto di formazione e lavoro, sarà necessario individuare le date di inizio e

²⁰ MSG n. 1063 del 27 Ottobre 2000

²¹ MSG. n. 16614 del 19 Novembre 1999

²² Circolare n. 123 del 3 Giugno 1999 e MSG. n. 4431 del 27 Luglio 1999

fine di tale contratto allo scopo di valutare se, nell'anno cui si riferisce la domanda, rimangano periodi da indennizzare.

8.3 Soci di Cooperative

L'art .24 comma 2 della legge 24 Giugno 1997 n. 196 riconosce ai soci lavoratori di cooperative agricole il diritto sia al trattamento ordinario di disoccupazione agricola con requisito normale o ridotto che ai trattamenti speciali di cui alle leggi 8 Agosto 1972 n. 457 e 16 Febbraio 1977 n. 37 a condizione che da parte del presidente della Cooperativa, cui appartengono, venga rilasciata una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi **non hanno effettuato presso la stessa cooperativa**, per mancanza di lavoro, altra attività oltre quella per la quale sono iscritti negli elenchi nominativi.²³

9 Retribuzione da utilizzare per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Nel ricordare che l'art. 2 della legge 549/95 ha disposto che nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e quindi in vigore dal 1996, si fa presente che ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 146/97 a decorrere dal 1° Gennaio 1998 cessa il riferimento al tale salario medio convenzionale nel momento in cui venga superato nella singola provincia dalla retribuzione stabilita dal contratto collettivo.²⁴

In tale ipotesi viene utilizzato il salario provinciale collettivo o, se superiore, il salario effettivo.

Il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che, nel caso di retribuzione giornaliera effettiva inferiore al salario medio convenzionale, l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 146 del 1997 debba essere interpretato nel senso di ritenere valido per il calcolo delle prestazioni il salario convenzionale e non quello effettivo, con la sola eccezione dell'ipotesi di rapporto di lavoro **PART-TIME orizzontale**.²⁵

Nel caso in cui il lavoratore abbia instaurato più rapporti di lavoro con retribuzioni diverse, dovrà essere calcolata la media ponderata fra i diversi salari :

$$\frac{N1 \text{ Giornate} \times S1 \text{ salario} + N2 \text{ Giornate} \times S2 \text{ salario} + \dots}{N1 \text{ Giornate} + N2 \text{ Giornate} + \dots}$$

²³ Circolare n. 175 del 31 Luglio 1997 e MSG. n. 502 del 4 Maggio 2000

²⁴ Circolare n. 44 del 25 febbraio 1999

²⁵ MSG. n. 3382 del 14 Luglio 1999

Infine, ove il lavoratore abbia diritto ai benefici previsti per i calamitati dall'art. 21 comma 6 della legge 223/1991, la media ponderata deve essere effettuata tra il salario percepito per le giornate effettivamente prestate nell'anno cui si riferisce la prestazione e quello relativo alle giornate utilizzate per l'integrazione.

10 Criteri normativi per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'art. 2 della legge n. 153 del 13 Maggio 1988 ²⁶ ha modificato, a decorrere dal 1° Gennaio 1988, la normativa in materia di trattamenti di famiglia con l'istituzione dell'assegno per il nucleo familiare che sostituisce i precedenti assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato spettanti ai lavoratori dipendenti.

Con riferimento agli assicurati ed ai pensionati I.N.P.S attualmente la normativa si applica ai nuclei familiari di:

- a. Lavoratori dipendenti in attività;
- b. Titolari delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- c. Lavoratori assistiti per tubercolosi;
- d. Pensionati del fondo lavoratori dipendenti;
- e. Pensionati dei fondi speciali.
- f. Caratisti, Armatori, Proprietari armatori imbarcati su navi da pesca ²⁷
- g. Lavoratori Parasubordinati ²⁸

Le disposizioni non si applicano nei confronti dei nuclei familiari dei CD/CM e dei Pensionati da lavoro autonomo, nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le specifiche normative degli assegni familiari.

Il riconoscimento del diritto e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo.

²⁶ Circolare n. 157 del 14 Luglio 1988

²⁷ Circolare n. 61 del 16 Marzo 1999

²⁸ Circolare n. 47 del 1° Marzo 1999; n. 138 del 29 Luglio 2002; n. 193 del 16 dicembre 2003

10.1 Nucleo familiare

10.1.1 Composizione

Soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare:

- Il richiedente l'assegno;
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia;
- I figli legittimi o legittimati, e quelli ad essi equiparati (gli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché quelli affidati dai competenti organi a norma di legge, nipoti in linea retta a carico degli ascendenti ²⁹ di età inferiore ai 18 anni compiuti.
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili.
- I fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, se inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

10.1.2 Esclusione

Soggetti esclusi dal numero dei componenti il nucleo familiare:

- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- Il coniuge che ha abbandonato la famiglia semprechè lo stato di abbandono sia certificato sia anagraficamente che dall'Autorità giudiziaria;
- I figli ed equiparati, fratelli e sorelle, nipoti, minorenni o maggiorenni inabili coniugati;
- I familiari residenti all'estero di cittadini stranieri. ³⁰
Non fanno parte del nucleo i familiari di cittadino straniero non comunitario che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia;
- I figli affidati all'altro coniuge; ³¹

²⁹ Circolare n. 195 del 4 Novembre 1999; n. 213 del 18 Dicembre 2000; n. 146 del 23 Luglio 2001

³⁰ Circolare n. 12 del 12 Gennaio 1990

- I figli naturali non conviventi.³²

10.2 Reddito familiare

Il reddito familiare e' costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti che compongono il nucleo familiare.

Concorrono a formare il reddito familiare:

- i redditi complessivi assoggettabili all'IRPF, compresi quelli a tassazione separata;
- i redditi conseguiti all'estero o presso enti internazionali aventi sede nel territorio italiano , non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
- i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se complessivamente superiori a euro 1032,91 (£ 2.000.000), quelli esenti da imposta (le pensioni sociali, le pensioni, gli assegni e le indennità ai ciechi, sordomuti e invalidi civili) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e BOT, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici).

Non devono, invece, essere compresi:

- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa dall'assoggettamento ad imposizione fiscale;³³
- l'assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- gli arretrati delle integrazioni salariali, riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- l'importo aggiuntivo delle pensioni ex art. 70, legge 23.12.2000, n. 388;
- le pensioni di guerra;³⁴
- le indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 (2) ed agli art. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118;
- le pensioni tabellari corrisposte ai militari di leva, vittime di infortunio³⁵
- l'indennizzo da parte dello stato, istituito dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;³⁶
- le rendite vitalizie, erogate dall'INAIL;

³¹ Circolare n. 48 del 19 Febbraio 1992

³² Circolare n. 48 del 19 Febbraio 1992

³³ Circolare n. 203 del 8 Ottobre 1988

³⁴ Circolare n. 150 del 6 Luglio 1988

³⁵ Messaggio n. 33764 del 31 Luglio 1990 e Circolare n. 189 del 17 Luglio 1991 (punto 5)

³⁶ Circolare n. 172 del 10 Ottobre 2000

- gli assegni corrisposti ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello stato affetti da mutilazioni o invalidità che danno titolo all'assegno di super invalidità;³⁷
- indennità di comunicazione per sordi prelinguali ed indennità per ciechi parziali.³⁸

10.2.1 Limiti di reddito

Il diritto e la relativa misura dell'assegno sono stabiliti in rapporto sia ai livelli di reddito sia al numero dei componenti il nucleo familiare e a tali fini sono state predisposte apposite tabelle in relazione alla diversa composizione del nucleo familiare.

Per il diritto all'assegno il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i limiti indicati dalla legge che sono rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

La misura dell'assegno si riduce progressivamente con l'aumento del reddito familiare.

10.2.2 Aumento dei limiti di reddito

In presenza di particolari condizioni (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro) la legge stabilisce, ai fini della determinazione dell'assegno e della relativa misura, limiti di reddito più elevati.

10.2.3 Totale reddito da lavoro dipendente

L'assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali, conseguenti ad attività lavorativa dipendente, ammonta almeno al 70% del reddito familiare complessivo. Tutte le pensioni, comprese quelle a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, sono da considerare redditi da lavoro dipendente così come gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge a seguito di separazione legale o divorzio.

10.2.4 Redditi negativi

Nel caso in cui il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considerato uguale a zero, senza che le anzidette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri

³⁷ Circolare n. 203 del 8 Ottobre 1988

³⁸ Messaggio n. 6310 del 6 Dicembre 1994

componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare.³⁹

Le perdite di esercizio derivanti da partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da partecipazione a società in contabilità ordinaria, di uno dei componenti il nucleo possono essere detratte dal reddito di lavoro dipendente dello stesso soggetto.⁴⁰

10.2.5 Reddito familiare uguale a zero

In presenza di redditi uguali a zero o di redditi negativi, va sempre riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare.

Per converso, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente o assimilati, ancorché di modesta entità, comporta l'esclusione dal diritto.

10.2.6 Periodo di riferimento del reddito

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedente il 1° Luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 Giugno dell'anno successivo.

Fino al 30 Giugno dell'anno successivo, pertanto, il reddito del nucleo familiare del richiedente non può subire variazioni se non per effetto dell'ingresso e/o della fuoriuscita dal nucleo stesso di familiari fruitori di redditi.

10.3 Decorrenza del diritto

Il diritto dell'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Qualora al lavoratore sia dovuto l'assegno giornaliero (ad esempio per giornate di disoccupazione agricola indennizzata) il diritto decorre o cessa dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

³⁹ Circolare n. 12 del 12 Gennaio 1990

⁴⁰ Circolare n. 87 del 26 Maggio 2004

10.4 Giornate di A.N.F. da erogare

- a) Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.), iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, gli A.N.F. spettano per l'intero anno.
- b) Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.), iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l'assegno per il nucleo familiare spetta:
 - **per le giornate lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività** (la percentuale da applicare alle giornate di iscrizione e' fissata nella misura del 14.33 fino al 31.12.91; e nella misura del 13.78 dall'1.1.92);
 - **per le giornate di disoccupazione indennizzata, coperte da contribuzione figurativa.**
- c) Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.), iscritti per l'intero anno, gli A.N.F. spettano in ragione di 26 giornate mensili per tutto il periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate. In presenza di iscrizione, limitata a parte dell'anno, bisogna verificare se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro che consente l'erogazione degli A.N.F. per l'intero anno.

10.5 Prestazioni familiari da erogare a favore dei piccoli coltivatori diretti

Le specifiche norme degli assegni familiari continuano a trovare applicazione nei confronti dei piccoli coltivatori diretti i quali, **ai sensi dell'art. 8 della Legge 12.3.68 n. 334**, integrano le giornate di lavoro agricolo dipendente con giornate di lavoro autonomo.

Ai suddetti lavoratori andranno liquidati:

- a) Gli assegni familiari, in relazione al numero di giornate integrate di lavoro autonomo;
- b) L'assegno per il nucleo familiare, in relazione alle giornate di lavoro agricolo risultante dagli elenchi nominativi, maggiorate della percentuale delle giornate spettante a titolo di ferie e festività.
- c) Relativamente alle prestazioni familiari da erogare per il numero di accreditamento figurativo per giornate di disoccupazione, bisogna distinguere due casi:

1. qualora per il raggiungimento delle 102 giornate di attività lavorativa nel biennio – requisito contributivo richiesto per il diritto all'indennità di disoccupazione - risultino determinanti le giornate di piccolo coltivatore diretto, verranno liquidati gli " Assegni familiari " per le giornate di accreditamento figurativo per disoccupazione;
2. se per il raggiungimento delle 102 giornate di attività lavorativa nel biennio le giornate di piccolo coltivatore diretto non risultano determinanti, verrà liquidato " l'Assegno per il nucleo familiare " per le giornate di accreditamento figurativo per disoccupazione.

10.6 Casi particolari che possono verificarsi nella liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare

10.6.1 Presenza di attività agricola in proprio (CD/CM) ⁴¹

- a) Il lavoratore risulta iscritto negli elenchi dei Coltivatori diretti, Mezzadri e Coloni per l'intero anno: la richiesta di liquidazione del trattamento di famiglia viene respinta.
- b) Il lavoratore risulta iscritto negli elenchi dei Coltivatori diretti, Mezzadri e Coloni per parte dell'anno: le giornate di iscrizione vanno raddoppiate e detratte dalle giornate liquidabili per il trattamento di famiglia.
- c) Nel modello Prest.agr.21/TP il lavoratore ha risposto "SI" alla richiesta di aver svolto attività autonoma pur non essendo iscritto nella relativa Gestione:
le giornate di lavoro agricolo in proprio che non hanno dato luogo ad iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni non vanno considerate ai fini della liquidazione del trattamento di famiglia.

10.6.2 Presenza di attività non agricola in proprio (ART/COMM)

- a) Il lavoratore risulta iscritto negli elenchi degli Artigiani o dei Commercianti per l'intero anno: la richiesta di liquidazione del trattamento di famiglia viene respinta.
- b) Il lavoratore risulta iscritto negli elenchi degli Artigiani o dei Commercianti per parte dell'anno: il trattamento di famiglia viene liquidato per le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

⁴¹ MSG. n. 7091 del 17 Maggio 1990

10.6.3 Presenza di attività extragricola ⁴²

Le giornate di assegno per il nucleo familiare spettanti ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate inferiori a "101" e che acquisiscono il diritto al trattamento speciale di disoccupazione agricola al 66% mediante il cumulo con le giornate di lavoro dipendente in settore non agricolo, sono determinate:

1. dalle giornate lavorate in settore agricolo, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività.
2. dalle giornate liquidate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione agricola.

⁴² Circolare n. 58 del 18 Febbraio 1994